

PILLOLE GIURIDICHE



OIC 28 E TRATTAMENTO CONTABILE DEI RISTORNI

Le modifiche previste con gli emendamenti all'OIC 28 entreranno in vigore a decorrere dai bilanci che abbiano "inizio a partire dal 1° gennaio 2023".

PARAGRAFO 23 A:

*"Per le società cooperative, **i ristorni**, di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, **sono iscritti tra i debiti quando**, nel rispetto dei criteri previsti dall'atto costitutivo, dallo statuto e/o all'articolo 2521 del codice civile, **sussiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni**. La contropartita del debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura".*

PARAGRAFO 23 B:

***"Se alla data di chiusura dell'esercizio non sussiste un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci ai sensi del paragrafo precedente, i ristorni sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, sorge l'obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni"**.*

EFFETTI DELLE MODIFICHE ALL'OIC 28

Con l'introduzione dei predetti paragrafi, il ristorno potrà essere imputato:

- **conto economico**: se, alla data di chiusura dell'esercizio, sussiste un'obbligazione di erogazione del ristorno, derivante dallo statuto o dal regolamento;
- **destinazione di utile**: in sede di assemblea soci di approvazione del bilancio, il ristorno potrà essere imputato quale voce di destinazione di utile, qualora non sussista un obbligo di ripartizione derivante dallo statuto o dal regolamento;



Ne consegue che se la cooperativa vuole imputare il ristorno a conto economico dovrà prevedere tale modalità e l'obbligatorietà nello statuto o nel regolamento.

GLI ADEGUATI ASSETTI AMMINISTRATIVI, ORGANIZZATIVI E CONTABILI

OBBLIGHI DELLE COOPERATIVE

Art. 375 (entrato in vigore il 16.03.2019) – modifica l'art. 2086 c.c.: *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.*

Art. 377 (entrato in vigore il 16.03.2019) – impone l'obbligo in capo all'organo gestorio di istituire gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Art. 3 (entrato in vigore il 15.07.2022) ribadisce l'obbligo, all'imprenditore collettivo, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

ASSETTI

- per **assetti organizzativi** si intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della società, con l'indicazione delle funzioni, dei poteri e delle deleghe di firma;
- per **assetti amministrativi** si intendono le procedure atte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi;
- per **assetti contabili** si intendono efficienti sistemi di rilevazione contabile, redazione di budget almeno annuali e bilanci intermedi

OBIETTIVI

- rilevare gli squilibri patrimoniali o economico finanziari;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi;
- rilevare i segnali di cui all'art 3 co 4 Cod. Crisi;
- ricavare le informazioni necessarie per la lista di controllo particolareggiata e il test pratico prodromici all'istanza di composizione negoziata;

se non vengono introdotti adeguati assetti?

“gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Il nuovo Codice della Crisi di impresa e insolvenza modifica la responsabilità degli amministratori. La previsione è contenuta nell'[art. 378 del CCI](#) che modifica l'[art. 2476 del C.C.](#) per quanto riguarda la responsabilità e l'[art. 2486 C.C.](#) per la quantificazione del danno

Ai sensi del **comma 3 dell'art. 2486 c.c.**, quando è accertata la responsabilità degli amministratori, salva la prova di un diverso ammontare:

- Il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto, determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo [2484](#), detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
- Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o, per altre ragioni, i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Risulta pertanto che i criteri per la quantificazione del danno sono tre:

- Il criterio primario è quello contabile che presume il danno risarcibile poggiandosi sulla differenza dei netti patrimoniali
- Il secondo criterio extra-contabile che poggia la presunzione sulla differenza tra l'attivo e passivo concorsuale
- Il terzo criterio alternativo ai primi due prende in considerazione il valore delle operazioni che hanno recato pregiudizio alla società.

EQUO COMPENSO LEGGE N. 49/2023

Art. 1 Per “equo compenso” si intende la corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

Art. 2 La nuova legge si applica alle prestazioni d’opera intellettuale ex art. 2230 C.c. - regolate da convenzioni o accordi - rese dal professionista (anche in forma associata o societaria) in favore di:

- imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato più di 50 lavoratori o abbiano ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- imprese bancarie e assicurative, senza limitazioni di dimensione e fatturato, e loro controllate, mandatarie;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

Le somme per le prestazioni professionali debbano essere conformi ai parametri:

- previsti dai Decreti ministeriali già in vigore per i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi;
- contenuti in un Decreto del MIMIT da emanarsi **entro il 19 luglio 2023**, per i professionisti non ordinistici.

MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME

Le pattuizioni di importi inferiori a quelli stabiliti dai predetti Provvedimenti ministeriali **sono nulle, ma non invalidano l’intero contratto** che rimane efficace per il resto.

Con modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali, i compensi, stabiliti in questi accordi, si presumono equi fino a prova contraria.

Il giudice, accertata la non equità del compenso del professionista, ne determina il compenso applicando i parametri tariffari.

Le disposizioni della Legge sono entrate in vigore il 20 maggio 2023 ma **la nuova disciplina trova applicazione per le pattuizioni sottoscritte successivamente al 20 maggio 2023.**